

TI_GERICHTE 80.2022.253 vom 13. Oktober 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.253

FR: TI_GERICHTE 80.2022.253 du 13 octobre 2022

IT: TI_GERICHTE 80.2022.253 del 13 ottobre 2022

Regeste

Procedura: reclamo, termini, richiesta di informazioni all'autorità di tassazione, risposta con indicazione della necessità di rispettare il termine di reclamo, irricevibile

Erwägungen

E. 1.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l'irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 1.2

Nella fattispecie, l'UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dalla contribuente il 21/24.9.2022. Questa Camera si limiterà pertanto a verificare se sia legittima la decisione di irricevibilità dell'autorità fiscale, senza entrare nel merito delle censure che concernono la tassazione dei ricorrenti.

E. 2.1

Gli artt. 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD prevedono che contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per iscritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione. Tali disposizioni non esigono tuttavia che il reclamo sia motivato (fatta eccezione per quello presentato contro una tassazione d'ufficio, cfr. artt. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Nel gravame, è dunque sufficiente che il contribuente manifesti in modo chiaro ed incondizionato la volontà di impugnare una decisione di tassazione (cfr. a titolo di esempio sentenza della CDT n. 80.2020.220 del 17 maggio 2021 consid. 2.2.2. con riferimenti ivi citati; inoltre la sentenza del TF 2C_393/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 3.1; v. anche Zweifel/Hunziker, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4 a ed., Basilea 2022, n. 18 ad art. 132 LIFD, p. 2220 e riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

E. 2.2

A seguito della decisione di tassazione del 28.4.2022, i contribuenti si erano rivolti, con scritto del 9.5.2022 all'Ufficio di tassazione, chiedendo puntualizzazioni sull'ammontare di alcune deduzioni, quali le spese di gestione e di manutenzione dell'immobile, di amministrazione dei titoli e le liberalità agli enti di pubblica utilità. Con risposta

dell'11.5.2022 il fisco prendeva posizione in relazione alle richieste di spiegazioni e, in calce, li avvertiva espressamente che, nel caso in cui essi avessero voluto comunque presentare formale reclamo, lo stesso era da interporre nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione. Il 16.5.2022, i coniugi _____ e _____ si rivolgevano nuovamente all'UT, chiedendo ulteriori informazioni in merito alle spese per amministrazione dei titoli e all'ammontare delle liberalità riconosciute in deduzione. Con risposta del 19.5.2022, oltre a prendere posizione relativamente alle richieste, il fisco rimarcava nuovamente che, qualora i contribuenti avessero voluto presentare reclamo, avrebbero dovuto presentare determinati documenti giustificativi.

E. 2.3.1

Con scritto del 21/24.9.2022, i contribuenti, indicando di essere ancora in attesa della notifica di tassazione su reclamo, hanno reso nota la loro intenzione, anche se per atti concludenti, di voler impugnare la decisione di tassazione IC/IFD 2021. Tuttavia, l'impugnativa è stata giudicata irricevibile, da parte dell'autorità fiscale, poiché tardiva, siccome presentata posteriormente al termine di 30 giorni dalla notifica di tassazione del 28.4.2022. Invitati a giustificare il ritardo, rispettivamente a presentare una richiesta di restituzione dei termini, i contribuenti, hanno sostenuto di aver inoltrato tempestivamente reclamo già il 9.5.2022, senza addurre alcuno dei motivi previsti dagli art. 192 cpv. 5 LT e art. 133 cpv. 3 LIFD (la restituzione dei termini è infatti data quando è provato che l'inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante).

E. 2.3.2

Ora, come giustamente rilevato da parte dell'autorità di tassazione, i contribuenti, nei loro scritti del 9.5.2022 e del 16.5.2022, non hanno mai manifestato in modo chiaro ed incondizionato la loro volontà di impugnare la decisione di tassazione IC/IFD 2021. Al contrario, si sono limitati a chiedere spiegazioni in merito ad alcune deduzioni non riconosciute e a sollecitare l'invio dell'elenco degli enti esenti. Da parte sua, a più riprese, l'UT ha fatto loro presente che, per contestare formalmente la decisione di tassazione, avrebbero dovuto presentare reclamo. Motivo per il quale, è legittima la decisione con cui l'autorità fiscale ha ritenuto che gli scritti del 9.5.2022 e del 16.5.2022 non fossero dei gravami e che, di conseguenza, la missiva del 21/24.9.2022, considerata quale reclamo, fosse irricevibile poiché intempestiva, non essendo peraltro dato alcun motivo di restituzione dei termini. La decisione impugnata merita pertanto piena tutela.

E. 3.1

A titolo abbondanziale, si rileva che in ogni caso il reclamo, qualora fosse stato tempestivo, avrebbe dovuto essere respinto anche nel merito.

E. 3.2

In relazione alle spese di amministrazione dei titoli si rileva che questa Camera ha già avuto modo di confermare che le autorità ticinesi, alla pari di quelle del Canton Zurigo, ammettono una deduzione forfetaria del 3% a prescindere dal valore dei titoli, a condizione tuttavia che l'importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma (cfr. sentenza CDT n. 80.2021.47 del 9.11.2021 consid. 1.5 e giurisprudenza citata).

E. 3.3

Ora, i contribuenti - come rettamente rilevato dall'autorità fiscale - non hanno presentato i giustificativi delle spese effettivamente sostenute (visto che gli stessi non erano stati presentati con la dichiarazione fiscale). Si sono limitati a produrre uno scritto supplementare della _____ che consiste in un'istruzione per calcolare i costi di gestione patrimoniale deducibili, nella quale sono elencati i Cantoni che prevedono una deduzione forfettaria. Tuttavia, la giurisprudenza di questa Camera ammette il forfait a condizione che l'importo pagato per spese e onorari ammonti almeno a tale somma. In assenza del rendiconto delle spese, l'UT non era in grado di riconoscere la deduzione forfettaria.

E. 3.4.1

Per quanto concerne invece le liberalità ad enti di pubblica utilità, i contribuenti avevano chiesto all'UT quali fossero state riconosciute, ritenuto che l'importo ammesso ammontava a 170.- a fronte di un esborso (tolta la quota sociale versata al _____), di fr. 80.- a "_____", di fr. 40.- a "_____ di fr. 90.- alla Fondazione svizzera per i paraplegici di _____, nonché fr. 80.- alla _____.

E. 3.4.2

Dalla disamina degli scritti (ed in particolare dalla risposta dell'UT del 19.5.2022), emerge che l'autorità fiscale ha ritenuto quali liberalità unicamente i versamenti effettuati a favore della _____ e della _____ (per un totale di fr. 170.-). Ora, questa Camera, nella sentenza n. 80.2019.233-234 del 31.12.2019 (in RtiD I-2020 N 5t), ha indicato che non sono deducibili i versamenti operati a favore di questi due enti. In particolare, le quote sociali versate a persone giuridiche di pubblica utilità sono deducibili solo se non conferiscono alcuna pretesa al socio. Ha ritenuto infatti giustificato un trattamento differenziato delle quote sociali, versate a una persona giuridica esente dalle imposte in virtù del suo scopo pubblico o di pubblica utilità. Se il loro versamento conferisce una pretesa al socio (p. es. esonero dai costi di soccorso o versamento di un capitale in caso di para o tetraplegia), non si tratta di liberalità deducibili dal reddito imponibile. Se invece servono unicamente a finanziare l'attività di pubblica utilità dell'associazione, non si può negare la natura volontaria della prestazione del socio, sebbene l'associazione abbia una pretesa giuridica.

E. 3.4.3

Ora, nel caso in esame, l'UT non ha ammesso in deduzione i versamenti a favore di _____, _____, e della _____, _____, perché non rientranti fra gli enti al beneficio dell'esenzione per pubblica utilità. Ha invece riconosciuto quelli a favore della _____ e della _____, che tuttavia non sono deducibili. Ne consegue che la decisione impugnata dovrebbe tutt'al più essere modificata a svantaggio dei ricorrenti.

E. 4

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di _____ fr. 600.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.- per un totale di _____ fr. 700.- sono a carico dei ricorrenti. 3. Contro il presen _____ Copia per conoscenza: - municipio di _____ . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.